

ALLEGATO "A" AL N. 4750 DI REP. 4024

STATUTO DELLA SOCIETA'

"AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l." - A.M.A. Srl

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIAZIONE SOCI

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 113, comma quinto, lettera c) e dell'art.113-bis, comma primo, lettera c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in poi TUEL, Testo Unico Enti Locali) é costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Azienda Multiservizi Andora S.r.l.".

La società potrà essere indicata in forma abbreviata con la sigla "A.M.A. S.r.l.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La Società ha sede legale nel Comune di Andora (SV).

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze e stabilimenti, uffici e recapiti, in Italia.

Articolo 3

La durata della Società è illimitata.

Articolo 4

Il domicilio del socio per tutti i rapporti con la società e a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. Il socio deve comunicare il proprio domicilio e ogni eventuale successiva variazione. Il socio deve altresì comunicare gli

eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

CAPO II - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' STRUMENTALI

Articolo 5

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono relative a una serie di servizi pubblici locali sia di rilevanza economica, ai sensi dell'art.113 TUEL, sia privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113-bis TUEL. Tali attività sono di seguito descritte.

a) Farmacia comunale

La Società provvede ad esercitare:

- la gestione delle Farmacie di cui sia titolare il Comune di Andora;

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche attraverso la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

- la realizzazione di prodotti officinali, omeopatici, di al-

tre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi;

- l'effettuazione di servizi normalmente offerti nell'ambito delle farmacie;

- l'attuazione di iniziative quali l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la formazione continua per i farmacisti.

La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al Settore sanitario o ad esso assimilato.

Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi o associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.

b) Servizi portuali

La Società provvede ad espletare i servizi all'utenza connessi a strutture portuali. altresì la società potrà progettare, realizzare e gestire eventuali opere di ampliamento e/o miglioramento, nonché fornire servizi di mera manutenzione.

c) Servizi idrici

La Società potrà svolgere le attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti concernenti il ciclo integrato delle acque. Parimenti potrà fornire i relativi servizi di acquedotto (captazione, adduzione, trattamento, distribuzione) e fognatura, con espressa esclusione dei servizi di depurazione. La società potrà inoltre curare la manutenzione di impianti idrici di proprietà del Comune di Andora.

d) Igiene urbana

La Società potrà svolgere i servizi:

- di spazzamento, pulizia, disinfezione e/o disinfestazione delle strade e vie cittadine;

- di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti industriali e/o speciali, anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, e la realizzazione di bonifiche ambientali;

- di progettazione, costruzione e gestione di discariche autorizzate.

e) Servizi di trasporto pubblico

La Società potrà gestire i servizi di pubblico trasporto di cose e persone, sia per conto terzi che per conto proprio.

f) Servizi riguardanti l'energia elettrica

La Società potrà progettare, costruire e gestire impianti di

produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica, e erogare i relativi servizi. Parimenti potrà acquistare energia elettrica da terzi produttori e/o distributori con finalità di cessione a terzi utilizzatori e/o distributori.

g) Servizi riguardanti il gas

La Società potrà progettare, costruire e gestire impianti di produzione, trasporto, distribuzione di gas, anche liquefatti, e erogare i relativi servizi. Parimenti potrà acquistare gas, anche liquefatti, da terzi produttori e/o distributori con finalità di cessione a terzi utilizzatori e/o distributori.

h) Servizi riguardanti il teleriscaldamento e la cogenerazione

La Società potrà progettare, costruire e gestire impianti per il teleraffreddamento, teleriscaldamento e la produzione combinata di calore e energia elettrica, gestendo anche i relativi servizi di distribuzione per ogni uso.

i) Servizi di parcheggio pubblico

La Società potrà progettare, realizzare, gestire aree e/o fabbricati destinati alla sosta di veicoli, compresa l'installazione dei relativi misuratori. La società potrà inoltre curare la manutenzione di aree e/o fabbricati di proprietà del Comune di Andora.

La Società potrà altresì prestare i servizi di blocco dei veicoli e di rimozione forzata, compresa la gestione dei relativi depositi mezzi.

l) Servizi cimiteriali

La Società potrà erogare i servizi pubblici cimiteriali, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e precisamente il trasporto funebre istituzionale, la gestione dell'obitorio, i servizi di illuminazione votiva, il servizio di cremazione, nonché l'operatività cimiteriale di cui è titolare il Comune di Andora, anche se svolti in regime di libero mercato.

La Società potrà altresì gestire i complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.

m) Segnaletica stradale, pubblica illuminazione e viabilità

La Società potrà progettare, costruire e/o gestire impianti di segnaletica stradale, orizzontale e/o verticale, impianti semaforici, nonché impianti di pubblica illuminazione. La società potrà inoltre curare la manutenzione di impianti di proprietà del Comune di Andora. Inoltre la Società potrà erogare tutti i servizi inerenti la pubblica viabilità che la legge non riserva in modo esclusivo alla gestione diretta degli enti locali e/o statali.

n) Stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate

La Società potrà gestire stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate la cui concessione demaniale sia di titolarità del Comune di Andora. La società potrà anche provvedere alla loro mera manutenzione.

o) Servizi di gestione immobiliare

La Società potrà progettare, costruire e gestire immobili propri e/o di proprietà del Comune di Andora.

p) Servizi turistico-ricettivi

La Società potrà svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande, alberghiera e extra-alberghiera, compresa la gestione di mense scolastiche e aziendali.

q) Verde pubblico

La società potrà erogare servizi inerenti la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico e di parchi attrezzati. Potrà inoltre svolgere ogni altra attività di carattere ambientale.

r) Servizi turistici, sportivi, culturali e sociali

La Società potrà promuovere e gestire servizi relativi al turismo, ai servizi sociali, al tempo libero, allo sport, alla cultura e all'informazione, compresi portali telematici. Potrà progettare realizzare e gestire residenze e/o strutture per anziani o disabili. Potrà progettare, realizzare e gestire impianti sportivi, teatri, musei e esposizioni anche temporanee.

Con riguardo a tutti i possibili servizi elencati nelle lettere precedenti si precisa che l'attività di progettazione é finalizzata alla costruzione degli impianti da gestire da parte della Società medesima, con espressa esclusione di qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore di terzi.

La Società realizzerà la propria attività esclusivamente per l'Ente socio (modificato con delibera C.C. n. 50 del 28.09.2006). La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e

con le modalità previste dall'articolo 113 del TUEL. Ogni servizio affidato alla Società sarà disciplinato da apposito contratto di servizio da stipularsi con il Comune di Andora. La Società può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Andora.

Si conviene che oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Andora alla Società e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.

Articolo 6

La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese. L'assunzione strategica e stabile di partecipazioni e interessenze in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo

connessi col proprio oggetto sociale, dovrà essere preventivamente autorizzata dal socio.

La Società in ogni caso non potrà svolgere:

- attività professionali riservate;
- attività di sollecitazione del pubblico risparmio o di esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma secondo, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, o di cui al D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;
- in genere ogni altra attività proibita dalle attuali o future disposizioni di legge.

CAPO IV - CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTO SOCI E CIRCOLAZIONE

QUOTE

Articolo 7

Il capitale sociale è di euro 280.278,58 (duecentoottantamila-duecentosettantotto virgola cinquantotto) ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

La partecipazione al capitale é riservata al Comune di Andora, ai sensi dell'art. 113, comma quinto, lettera c), TUEL.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dell'Assemblea.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche per via di assegnazione al Comune di Andora di determinate at-

tività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società avesse compartecipazione.

Articolo 8

Il socio, in accordo con l'organo amministrativo, può provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti effettuati sotto qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura perdite, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

Salvo diversa determinazione da parte del socio, i versamenti effettuati a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Parimenti, non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte del socio ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

CAPO V - ASSEMBLEE E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2473, comma primo, del codice civile.

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale: essa può però essere convocata anche in altro luogo, purché in Ita-

lia.

Articolo 10

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
- 2) variazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione
- 3) istituzione dell'organo di controllo
- 4) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nella delibera comunale di costituzione unilaterale della Società, o una rilevante modifica dei diritti dei soci
- 5) argomenti che uno o più amministratori vogliano sottoporre al parere dell'assemblea, come previsto dal successivo art.14, ultimo comma
- 6) scioglimento della società e revoca dello stato di liquidazione
- 7) acquisti di beni e crediti di cui all'art. 2465 comma secondo del Codice civile
- 8) riduzione del capitale per perdite nel caso previsto dal comma quarto dell'art. 2482 bis codice civile
- 9) altre materie riservate alla loro competenza dalla legge.

L'assemblea autorizza, inoltre, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità e efficienza dei servizi pubblici

affidati:

a) budget di esercizio e piani degli investimenti

b) programmi annuali e/o pluriennali delle attività di servizio;

c) adozione dei programmi annuali e/o pluriennali degli investimenti e della manutenzione delle infrastrutture;

d) proposta di corrispettivi la cui determinazione spetta alla società;

e) attuazione di spese, di importo unitario superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), che non siano comprese nei programmi annuali o pluriennali già approvati dall'Assemblea;

f) eliminato con delibera C.C. n. 50 del 28.09.2006;

g) acquisti e/o cessioni di immobili;

h) approvazione di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda in società. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Andora competenti ordinariamente.

Articolo 11

Nei casi previsti dalla legge ovvero dal precedente articolo 10 le decisioni del socio debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai sindaci con lettera raccomandata o fax o e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la tempestiva informazione sugli ar-

gomenti da trattare, spediti al socio, al domicilio ovvero al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci, ai membri del consiglio di amministrazione, ai sindaci e al Direttore Generale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea non risulti costituita legalmente in prima convocazione; in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; gli amministratori e sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta - da conservarsi agli atti della società - nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore presente più anziano di età. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è pre-

sieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea, inoltre, nomina un segretario, che potrà essere il Direttore Generale o un membro del consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.

Articolo 12

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella loro relazione.

Articolo 13

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato;

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e di scioglimento anticipato della società producono effetto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

CAPO VI - CONTROLLO DELL'ENTE PROPRIETARIO

Articolo 14

Il controllo nei confronti della Società da parte del Comune di Andora è disciplinato dal presente articolo.

Al fine del suddetto controllo, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono comunque tenuti:

1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Giunta Comunale di Andora i seguenti documenti:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

b) il bilancio di esercizio annuale e relazione degli Amministratori;

c) la relazione di cui all'art.2409 ter, comma II del Codice Civile.

2) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di esso, gli ulteriori atti indispensabili alla Giunta, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società.

La trasmissione di tutti gli atti sopra indicati avviene anche al fine di consentire al Comune di Andora di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito al Comune di Andora il diritto di domanda-

re, mediante richiesta sottoscritta dal Sindaco e/o dai dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di convenzioni (contratti di servizio) aventi contenuti approvati dal Consiglio Comunale di Andora.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del Comune di Andora su ciascun servizio affidato alla Società; a tal fine, gli amministratori della Società possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione del socio gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

CAPO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Articolo 15

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri ovvero da un Amministratore Unico. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Sindaco di Andora spetta la nomina diretta dei componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analoga norma di successiva emanazione.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa.

Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione può individuare un amministratore delegato ai sensi dell'art.11, comma 9 del D.Lgs 175/2016. La carica di Amministratore delegato non comporta compensi aggiuntivi.

Ogni amministratore dura in carica tre anni salvo diversa durata prevista dalla normativa vigente al momento della nomina ed è rieleggibile. Ogni amministratore potrà essere revocato in ogni momento, anche senza giusta causa, e senza che per la cessazione dalla carica l'amministratore revocato possa pretendere indennizzo alcuno.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più amministratori spetterà al Sindaco di Andora la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile.

La cessazione degli amministratori ha effetto da quando il ri-

spettivo sostituto è stato nominato ed ha accettato la carica.

In ogni caso, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio; in tal caso, fino alla nomina del nuovo consiglio, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 del codice civile.

La carica di componente del consiglio di Amministrazione è soggetta alle inconfiribilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 16

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, viene assegnata una indennità annua, determinata dalla prima assemblea utile successiva alla nomina.

Agli amministratori non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il

Presidente, se questi non è stato nominato dal Sindaco di Andora.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente unicamente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, perché in Italia, su richiesta del Presidente o di un amministratore o del collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun amministratore, a ciascun sindaco e al Direttore Generale; anche in mancanza delle formalità suddette il consiglio sarà tuttavia validamente costituito qualora siano presenti tutti i membri e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla

votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi il consiglio si riterrà' riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o da un consigliere più anziano di età.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Esse possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tali procedure non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto.

La decisione è adottata con l'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Se il testo della decisione non contiene un termine diverso, il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio.

Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risul-

tare con chiarezza:

. il testo della decisione,

. eventuali osservazioni o dichiarazioni degli amministratori,

se da loro richiesto,

. l'indicazione degli amministratori favorevoli, contrari o astenuti,

. la data in cui si è formata la decisione.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta da parte di almeno due amministratori

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione é investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea, e nel rispetto del ruolo di direzione gestionale spettante al Direttore generale e come espresso nelle funzioni che il consiglio avrà attribuito al medesimo.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della società.

L'organo amministrativo ha inoltre la facoltà di nominare procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti fissandone i poteri e i compensi.

Il consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale,

e delibera circa il trattamento economico del medesimo e il tipo di contratto che lo lega alla società, che potrà essere di lavoro subordinato, di mandato o d'opera. In caso di vacanza del ruolo di Direttore generale o in caso di suo impedimento, le sue funzioni, a esso attribuite a sensi del successivo art. 20, saranno di competenza del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

La direzione gestionale della società fa capo al Direttore Generale, che la esercita in base agli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato nell'ambito delle deleghe e dei poteri allo stesso conferiti.

Le funzioni operative saranno dettagliatamente determinate dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato mediante atti o categorie di atti e procure speciali e ad essi sarà data la forma pubblicitaria idonea a tutelare l'affidamento di terzi.

Il Direttore partecipa alle assemblee e alle sedute del consiglio di amministrazione con ruolo consultivo.

Il Direttore Generale viene individuato con le modalità previste dalla normativa e rimane in carica per la durata prevista dalla normativa vigente. L'incarico è rinnovabile.

L'interruzione del rapporto tra società e Direttore nel corso del rapporto sarà regolato in base alle norme che disciplinano

il tipo di contratto che lo lega alla società.

CAPO VIII - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

Il collegio sindacale è composto da tre elementi effettivi più due supplenti, aventi tutti i prescritti requisiti di legge.

Alla nomina, alla durata della carica, alla revoca ed alla sostituzione dei componenti del collegio sindacale si applicano le norme, di cui agli artt. 15 e 17, che regolano le medesime materie per il consiglio di amministrazione.

Si applicano le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata.

La carica di componente del collegio sindacale è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società.

L'Assemblea determinerà il compenso dell'organo sindacale per l'intero periodo di durata in carica.

Il collegio deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analogia norma di successiva emanazione.

CAPO IX - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 22

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre due-

milasei.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei modi di legge.

Articolo 23

Gli utili netti, risultanti dal bilancio predisposti e approvato, ai sensi di legge, verranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure se la riserva fosse scesa al di sotto di detto importo, sino alla reintegrazione di essa;

b) il 15% (quindici per cento) alla riserva statutaria;

c) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo al socio e/o per la costituzione di altre riserve o per altra destinazione, su proposta del consiglio di amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal momento in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della Società.

CAPO X - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 24

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto:

. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori,

. nomina i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società,

. fissa i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi,

. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che la società è in liquidazione.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2484 cod. civ. gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori ovvero della deliberazione.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Firmato: Fabrizio De Nicola

PAOLA ORSERO notaio

" Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad Uso Registro Imprese. "

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.